



Comune di TREPUIZZI
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 33 DEL 26/05/2023 PROT. 8855

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2022, AI SENSI DELLA L. R. 352/2020 E DELLA L. R. 38/20216 E DELLA L. R. 53/20219

IL SINDACO

Considerato che i Comuni esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio e, che si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, nonché l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio, le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate, dei viali frangi fuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;

Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni suoli edificatori, fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e la scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da probabili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere;

Considerato, altresì, che gli stessi allorquando privi di adeguata ed idonea recinzione, possono essere ricettacolo di rifiuti di ogni genere;

Considerato, pertanto, che le eventualità di tali fatti potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche, causando degrado del territorio Comunale (urbano ed extraurbano);

Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono sui predetti suoli edificatori, fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria della conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti mirati a tutelare la pubblica e privata incolumità,

a prevenire ed evitare rischi di incendi e a preservare il decoro del territorio comunale;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e smi.

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e smi.

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000 e smi.

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012 e smi.

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 e smi.

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000 e smi.

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenda Regionale per le attività Irrighe e Forestali.

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016 e smi.

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019 e smi.

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta -Andria -Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale".

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000".

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008.

VISTA la Deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 -2020.

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2022, n. 512 Legge con cui estende la validità del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020" per l'anno 2022.

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che

vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2022 la pericolosità degli incendi boschivi.

VISTO il Decreto del Presidente Della Giunta Regionale 4 maggio 2022, n. 177.

VISTE le raccomandazioni tecniche del Dipartimento della Protezione Civile relative all'attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023, pubblicate sulla GURI n. 117 del 20/05/2023;

RITENUTO di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi **dal 15 giugno al 15 settembre**, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre.

VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile

ORDINA

■ **A tutti proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di SUOLI EDIFICATORI, FONDI RUSTICI, TERRENI E AREE di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte e/o abbandonati, di provvedere entro il 15/06/2022** ad eseguire le necessarie opere di bonifica e difesa passiva per la prevenzione antincendio, consistenti nella pulizia dei suddetti siti, mediante falciatura delle erbacce e rimozione delle stesse, delle sterpaglie, dei residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di cinque metri lungo i perimetri delle zone interessate da sottoporre ad aratura o al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi, nonché a realizzare recinzioni da eseguire a regola d'arte.

■ **A tutti i proprietari di TERRENI LIMITROFI al TRACCIATO FERROVIARIO**, durante tutto il periodo di "massima pericolosità" per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, e a pascolo della Regione Puglia, che va **dal 15 giugno al 15 settembre 2022**, di tenere sgombri da vegetazione secca e da ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede ferroviaria fino a 20 metri dal confine ferroviario. Lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possano distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia. (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (artt. 52, 55, 56)).

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, (15 giugno al 15 settembre 2023) in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è TASSATIVAMENTE VIETATO:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che

- possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Le società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, la Società Autostrade, la Provincia e gli altri enti locali, laddove interessati, **entro il 15/06/2022**, lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione Puglia, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione.

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il **15/06/2022**, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, ferrovie e terreni seminativi, pascolativi, incolti e cespugliati.

Per l'inosservanza di tali divieti è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 1.032,91 euro e 10.329,14 euro.

DISPONE

Che le Forze dell'Ordine, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Distaccamento dei VV.FF. di Lecce, il Comando di Polizia Municipale, siano incaricati dell'osservanza della presente ordinanza;

Che questa Ordinanza venga trasmessa a:

- Comando Polizia Municipale – poliziamunicipale.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it;
- Comando Regione Carabinieri Puglia – Stazione di Trepuzzi - tle20261@pec.carabinieri.it
- Corpo Forestale dello Stato- Comando di Lecce – cp.lecce@pec.corpoforestale.it;
- Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce - com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- ANAS Spa – Compartimento Regionale - Sezione Lecce - ct.adriatica@postacert.stradeanas.it
- Provincia di Lecce – Servizio Viabilità - protocollo@cert.provincia.le.it;
- Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Lecce protocollo.prefle@pec.interno.it,
- Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato Puglia – coor.puglia@pec.corpoforestale.it;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Unità Territoriale Bari – rfi-dpr-dtp.ba.utbari@pec.rif.it,

Di pubblicare la presente ordinanza sul sito web istituzionale, attraverso affissione pubblica e attraverso tutti gli strumenti ritenuti utili per la sua massima diffusione.

COPIA

Lì 30/05/2023

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

COPIA

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 831 il 30/05/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 30/05/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.toDott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Trepuzzi, 30/05/2023
